

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera numero 50 /2011

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 26 luglio 2011

OGGETTO

Definizione della controversia ~~Mitrovic, Infomartina, S.p.A./Vodafone Omnitel N.V.~~

COMITATO

1. Paolo FRANZIA - Presidente
2. Giancarlo SERAFINI - Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO
5. Paolo PANONTIN

<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario verbalizzante: Eugenio Ambrosi.

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

Più precisamente, la ricorrente ha rappresentato che:

- in data 20 ottobre 2008 la ~~Microsys~~ stipulava con la Vodafone Omnitel il contratto di telefonia aziendale in abbonamento (codice ordine 11- 5LSY39), contratto che aveva inizialmente ad oggetto i numeri di utenza ~~2460476942~~, ~~3400021819~~, ~~3400028239~~, ~~3400024875~~, ~~34000470108~~, ~~3400024001~~, ~~3007007650~~, ~~3400028217~~, ~~3460477011~~, ~~3007010601~~, ~~3460476730~~, ~~3400028199~~, ~~3400028242~~, ~~3400028231~~, ~~3400010066~~, ~~3400010200~~, ~~3007007677~~, in quanto l'agente Vodafone aveva, sin dalla fase delle trattative iniziali, garantito la portabilità dei numeri telefonici relativi al contratto che la ~~Microsys~~ aveva in essere con altro gestore telefonico;

- Vodafone, infatti, pur di "strappare" ~~Microsys~~ alla concorrenza di altro operatore, aveva anche assicurato il pagamento di eventuali penali comminate alla ricorrente a titolo di recesso anticipato;

- di non aver potuto mantenere i precedenti numeri telefonici (con conseguente necessità di attivazione di n. 17 nuove SIM di cui ai numeri telefonici indicati in premessa) a causa del successivo rifiuto opposto da Vodafone in punto pagamento penali, circostanza, questa, che ha costretto la ricorrente medesima ad esperire la procedura conciliativa innanzi al Co.Re.Com. FVG per vedersi "abbuonare" le penali medesime da parte del precedente gestore;

- nel contratto sottoscritto con Vodafone si conveniva espressamente il costo zero relativo al traffico intranet;

- sin dal 21 ottobre 2008, l'agente Vodafone dell'epoca proponeva, per il prosieguo del rapporto contrattuale, un'offerta di *retention*, consistente in un profilo contrattuale ancora più aggressivo, riassumibile come segue:

A) zero canone;

B) tariffa pari ad € 0,10 al minuto verso tutti gli operatori senza scatto alla risposta (in luogo di € 0,15 contrattualmente pattuiti);

C) traffico Intranet gratuito senza scatto alla risposta;

D) rimborso della tassa di concessione governativa;

La ricorrente, vista la convenienza della proposta, aderiva pertanto, in data 20 gennaio 2009, al piano "Welcom VF pacchetto Red", ma nonostante tali premesse in fatto, Vodafone provvedeva ad addebitare, a questo punto, a dire della ricorrente stessa, del tutto illegittimamente, nelle proprie fatture:

1) i canoni, viepiù relativi ad un asserito e non richiesto servizio Dati Rete Mobile Vodafone Mail Professional BlackBerry; sul punto, è appena il caso di evidenziare come Microsys non abbia mai richiesto tale servizio né abbia mai ricevuto alcun telefono Blackberry;

2) i costi relativi al traffico intranet;

3) gli importi relativi alla tassa di concessione governativa, non effettuando alcun rimborso;

4) i costi di traffico ad € 0,15 al minuto invece dei pattuiti € 0,10 al minuto;

- a ciò si aggiunga che Vodafone richiedeva alla ~~Microsys~~ anche i pagamenti asseritamente dovuti a titolo di tassa di concessione governativa e "servizio dati" in relazione a due SIM che risultavano essere state spedite dall'Agente Vodafone ma che, in realtà, non erano mai pervenute al destinatario, nonostante i numerosi solleciti (si allude alle utenze ~~3404240716~~ e ~~3400140440~~) (ciò che emerge dalle fatture n. 8086442353, 8027126780, 8007353613, 8057576269, 8017831832, 8177075707, 8137266583, 8761086440, 8781283722 e 8721457949 8721637357, 8207178207, il tutto per un importo di oltre € 1.200).

A fronte delle reiterate e tempestive contestazioni sollevate dalla ~~Microsys~~, la Vodafone riconosceva l'indebito prelievo e, per l'effetto, indicava nella fattura n. 8017831832 dell'8 agosto 2009 gli importi di € 859,46 ("Accredito servizi clienti FCI") ed € 335,66 ("Bonus pari alla TCG - Welcome VF") come somme a credito della ~~Microsys~~.

Tuttavia nel prosieguo del rapporto Vodafone continuava ad inviare le fatture conteggiando gli addebiti già evidenziati nei precedenti punti da 1) a 4), nonché i costi relativi alle due SIM mai pervenute, il tutto sino all'ultima fattura inviata.

A fronte delle persistenti violazioni contrattuali poste in essere dalla Vodafone, la ~~Micromys~~ sospendeva, a far data dalla fattura n. 8781283722 con scadenza 29 aprile 2010, ogni pagamento richiedendo, la restituzione di tutti gli importi indebitamente corrisposti perché esclusi dalla previsione contrattuale (dandone, in ogni caso, comunicazione all'operatore convenuto con lettera A/R ricevuta in data 10 maggio 2010).

Rimasta priva di riscontro detta richiesta, in data 22 settembre 2010 veniva esperito, innanzi al Co.Re.Com. FVG il tentativo di conciliazione che si chiudeva con esito negativo.

La ricorrente riferiva, quindi, che nel mese di ottobre 2010 Vodafone emetteva, a favore della stessa, due note di accredito, la n. 8862065040 per € 4.438,33 e la n. 8862065041 per € 4.741,44.

Stante l'interesse a chiarire e definire i rapporti intercorsi con l'operatore convenuto per vedere soddisfatte le sue pretese ed evitare il protrarsi della predetta situazione pregiudizievole, la ~~Micromys~~ instaurava il procedimento di definizione della controversia con istanza di data 28 dicembre 2010 (in atti con prot. VC/211/11 di data 14 gennaio 2011) a mezzo della quale chiedeva per i motivi sopra esposti "previa esecuzione di un nuovo computo delle somme eventualmente dovute dalla ricorrente a Vodafone, in applicazione delle particolari e specifiche condizioni commerciali oggetto del contratto di telefonia in essere tra le parti, condannare Vodafone alla restituzione delle somme percepite in eccesso".

Con nota prot. VC/279/11 di data 19 gennaio 2011 veniva avviato il relativo procedimento, assegnando alle parti il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta nota per il deposito di memorie istruttorie.

Spirato detto termine, veniva, quindi, convocata l'udienza per la discussione della controversia per il 7 aprile 2011, poi rinviata.

Fallito un tentativo, a latere del procedimento di definizione, di comporre bonariamente la controversia in oggetto, la società Vodafone disponeva, a fine giugno, la sospensione delle utenze mobili intestate alla ricorrente, salvo riattivarle qualche giorno dopo in seguito alla presentazione della relativa istanza ex GU5 di data 28 giugno 2011.

Con nota prot. VC/4311/ il Co.Re.Com. FVG chiedeva alle parti di produrre, in vista dell'udienza di discussione del 7 luglio 2011, copia della "proposta di abbonamento e dei contratti sottoscritti all'epoca della costituzione del rapporto contrattuale".

Convocata una nuova di udienza di discussione, la ricorrente esponeva, nel corso della stessa, i fatti all'origine della controversia, mentre, da par suo, la Vodafone, prendendo atto delle prospettazioni riferite da controparte, conveniva sull'impossibilità di addivenire ad un accordo.

La Vodafone depositava, quindi, due documenti, il primo riguardante una proposta di sottoscrizione Offerta Promozionale Vodafone presente negli archivi dell'operatore e il secondo relativo ad una proposta di composizione bonaria della controversia di data 16 dicembre 2010 inviata alla ~~Micromys~~.

La ricorrente, invece, depositava una mail dell'agente Vodafone in data 8 settembre 2009; un fax datato 8 luglio 2009 inviato e ricevuto dalla Vodafone avente ad oggetto "richiesta verifica condizioni contrattuali e relativo accredito traffico intranet aziendale"; un fax datato 13 luglio 2009 inviato da ~~Micromys~~ a Vodafone avente ad oggetto una "richiesta verifica condizioni contrattuali e relativo accredito traffico intranet aziendale", anch'esso regolarmente ricevuto; una lettera A/R di data 27 settembre 2010 inviato da ~~Micromys~~ a Vodafone avente ad oggetto "richiesta di accesso ai propri dati personali"; regolarmente ricevuta nonché un prospetto proposto da ~~Micromys~~ riepilogativo della situazione contabile aperta tra ~~Micromys~~ e Vodafone e da Vodafone di data 07/07/2011.

II. Motivi della decisione

Nel merito, l'intera vicenda si articola sull'indebita fatturazione, conseguente alla erronea contabilizzazione, presente nei sistemi informativi del gestore sulla base di un contratto con un profilo tariffario diverso da quello sottoscritto, di importi non dovuti, in quanto riportanti costi superiori a quelli pattuiti e sulla conseguente domanda della ricorrente volta sostanzialmente alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa.

Dalla documentazione in atti si deve riscontrare una significativa corrispondenza epistolare intercorsa, di fatto, quasi unilateralmente tra la ricorrente e l'operatore convenuto, finalizzata a richiedere una verifica delle condizioni contrattuali dallo stesso applicate (con le comunicazioni datate 8 e 13 luglio 2009) ovvero diretta a ottenere dalla Vodafone una "*copia del contratto (dalla ricorrente) sottoscritto e depositato presso i vostri Uffici*" (richieste rimaste prive di riscontro).

Ora, in linea generale, è da ricordare, innanzitutto, che gli utenti hanno diritto all'attivazione dell'offerta descritta al momento della conclusione del contratto ovvero, ove le condizioni promesse non fossero quelle effettivamente offerte, al recesso senza penali, nonché, in ogni caso, alla restituzione della eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall'applicazione delle condizioni pattuite.

Gli utenti, infatti, hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo delle specifiche tecniche ed economiche dei servizi, nonché delle relative modalità di fornitura, anche ai sensi dell'art. 4 della delibera AGCom n. 179/03/CSP e del Codice delle comunicazioni elettroniche, poiché solo in questa maniera è effettivamente tutelato il loro diritto di scelta e la conseguente possibilità di orientarsi verso una diversa offerta commerciale.

Peraltro tali obblighi informativi sono assunti anche dall'operatore convenuto nella propria Carta dei Servizi.

E' da ricordare, poi, l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza secondo la quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947).

Sussiste quindi, in capo all'operatore, l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313).

Ciò premesso, è appena il caso di evidenziare che detto onere non risulta esser stato assolto, solo ove si ponga mente al fatto, incontrovertibile perché risulta dalla documentazione in atti, che mentre la ricorrente ha chiesto l'applicazione di condizioni contrattuali pattuite e sottoscritte tra ottobre 2008 e gennaio 2009 (relative al piano "*VF Pacchetto Red su proposte di abbonamento, vers. 4/2008*"), la Vodafone, in relazione ad un rapporto contrattuale il cui avvio è da collocarsi nell'anzidetto periodo, ha prodotto una "*Proposta di Sottoscrizione Offerta Promozionale Vodafone*" a) non datata né sottoscritta dalla ricorrente, b) recante un cambio di piano - *VF Silver Zero* - c) e, soprattutto, recante la dicitura "*ver. 4/2010*" (ovvero, due anni l'avvio del rapporto contrattuale).

E si noti ancora che il cambio di piano tariffario per le utenze mobili intestate alla ricorrente in "*Vodafone Silver Zero*" era oggetto della proposta di risoluzione bonaria della controversia formulata dall'operatore convenuto in data 16 dicembre 2010, mentre le fatture - si prenda l'ultima emessa in data 8 giugno 2011- nella sezione "*Piano tariffario sottoscritto*" recano ancora un'indicazione diversa poiché per 18 Sim il piano tariffario è il "*Vodafone MioBusiness Zero*" e per 2 Sim il "*Vodafone Business Mobile Start*", rispetto ai quali non è stato fornito alcun proposta o documento contrattuale.

Ora, preso atto che l'operatore, da un lato, non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine alla corretta e regolare gestione del cliente e, dall'altro, ha omesso di svolgere attività deduttiva e difensiva,

con conseguente implicita acquiescenza e accettazione da parte dell'operatore stesso rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, secondo il principio ordinamentale di cui all'art. 115, comma 1, del codice di procedura civile, è da ritenersi meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, con affermazione del diritto della stessa a vedersi riconosciuta la regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa, mediante lo storno degli importi non dovuti e allo stato insoluti e il rimborso di quelli pagati in eccesso.

Più precisamente, tenuto conto delle contestazioni formulate dalla ricorrente e degli sconti già applicati dall'operatore, la regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dovrà essere così eseguita:

1) con riguardo alla contestazione relativa ai *"canoni, viepiù relativi ad un asserito e non richiesto servizio Dati Rete Mobile Vodafone Mail Professional BlackBerry; sul punto, è appena il caso di evidenziare come Microsys non abbia mai richiesto tale servizio né abbia mai ricevuto alcun telefono BlackBerry"*: annullamento della somma pari a € 7.443,50 (quale totale risultante dagli addebiti recati dalla fattura 8057576269 emessa il 10/06/09 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011) di cui

- € 3.813,50 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 3.630,00 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

2) con riguardo alla contestazione relativa ai *"costi relativi al traffico intranet"*: annullamento della somma pari a € 16.611,86 (quale totale risultante dagli addebiti recati dalla fattura 8057576269 emessa il 10/06/09 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011), di cui

- € 4.657,67 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 11.954,19 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

3) con riguardo alla contestazione degli *"importi relativi alla tassa di concessione governativa, non effettuando alcun rimborso"*: annullamento della somma pari a € 3.911,73, di cui

- € 2.388,35 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 1.523,38 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

4) con riguardo alla contestazione relativa ai *"costi di traffico ad € 0,15 al minuto invece dei pattuiti € 0,10 al minuto"*: la somma totale addebitata da Vodafone è pari a € 13.604,16 (a far data dalla fattura da n. 8086442353) anziché pari a € 9.069,44 (somma questa calcolata € 0,10), con un extra addebito, pertanto, pari a € 4.534,72, che andrà, così, regolarizzato:

- € 1.479,24 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 3.055,48 di solo storno (senza rimborso) perché non pagati dalla ricorrente a far data dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

5) con riguardo alla contestazione relativa ai *"pagamenti asseritamente dovuti a titolo di tassa di concessione governativa e "servizio dati" in relazione a due SIM che risultavano essere state spedite dall'Agenzia Vodafone ma che, in realtà, non erano mai pervenute al destinatario, nonostante i numerosi solleciti (si allude alle utenze 3404240716 e 3402142449)"*: annullamento della somma pari a € 1.662,06 di cui:

- € 798,94 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 863,12 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011.

Sempre tenuto conto delle contestazioni formulate dalla ricorrente, detta regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dovrà essere mantenuta e rispettata in pendenza di rapporto e sino alla chiusura del rapporto contrattuale.

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota, prot. VC/4689/11, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione, formulata ex articolo 19 del "regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS del 2007, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

UDITA la relazione del Commissario delegato Avv. Paolo Panontin;

DELIBERA

1. In accoglimento, nei termini di quanto esplicito, dell'istanza presentata dalla società ~~Microsys S.p.A.~~, la società Vodafone Omnitel N.V. è, pertanto, tenuta a regolarizzare la posizione contabile amministrativa della ricorrente, secondo lo schema e i conteggi riportati di seguito riportati:

a) con riguardo alla contestazione relativa ai "canoni, viepiù relativi ad un asserito e non richiesto servizio Dati Rete Mobile Vodafone Mail Professional BlackBerry; sul punto, è appena il caso di evidenziare come Microsys non abbia mai richiesto tale servizio né abbia mai ricevuto alcun telefono BlackBerry": annullamento della somma pari a € 7.443,50 (quale totale risultante dagli addebiti recati dalla fattura 8057576269 emessa il 10/06/09 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011) di cui

- € 3.813,50 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 3.630,00 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

b) con riguardo alla contestazione relativa ai "costi relativi al traffico intranet": annullamento della somma pari a € 16.611,86 (quale totale risultante dagli addebiti recati dalla fattura 8057576269 emessa il 10/06/09 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011), di cui

- € 4.657,67 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 11.954,19 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

c) con riguardo alla contestazione degli "importi relativi alla tassa di concessione governativa, non effettuando alcun rimborso": annullamento della somma pari a € 3.911,73, di cui

- € 2.388,35 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 1.523,38 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

d) con riguardo alla contestazione relativa ai "costi di traffico ad € 0,15 al minuto invece dei pattuiti € 0,10 al minuto": la somma totale addebitata da Vodafone è pari a € 13.604,16 anziché pari a € 9.069,44 (somma questa calcolata € 0,10), con un extra addebito, pertanto, pari a € 4.534,72, che andrà, così,

regolarizzato:

- € 1.479,24 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 3.055,48 di solo storno (senza rimborso) perché non pagati dalla ricorrente a far data dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

e) con riguardo alla contestazione relativa ai "pagamenti asseritamente dovuti a titolo di tassa di concessione governativa e "servizio dati" in relazione a due SIM che risultavano essere state spedite dall'Agenzia Vodafone ma che, in realtà, non erano mai pervenute al destinatario, nonostante i numerosi solleciti (si allude alle utenze ~~3404240716 e 3402142440~~): annullamento della somma pari a € 1.662,06 di cui:

- € 798,94 da rimborsare alla ricorrente perché dalla stessa pagati sino alla fattura 8761086440 del 06/02/10 compresa;

- € 863,12 di solo storno (senza rimborso) perché dalla ricorrente non pagati dalla fattura n. 8781283722 del 09/04/10 fino all'ultima fattura n. AB06815942 emessa in data 8 giugno 2011;

2. La società Vodafone Omnitel N.V. è tenuta, altresì, a riconoscere, mediante assegno o bonifico bancario, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di spese di procedura.

3. E' fatta salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS del 2007 e dall'articolo 11, comma 4, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS del 2007 il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità come previsto dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 2003.


5. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

6. La Vodafone Omnitel N.V. è tenuta, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


7. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

8. Ai sensi dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- Eugenio AMBROSI



IL PRESIDENTE
- Paolo FRANZIA -



IL COMMISSARIO RELATORE
- Avv. Paolo PANONTIN -

